

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINI e DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1994

Uniformità dei tassi attivi praticati da aziende ed istituti
di credito sul territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il divario territoriale nelle condizioni del credito è molto marcato: secondo gli ultimi dati diffusi dal Bollettino statistico della Banca d'Italia, riferiti all'ultimo trimestre del 1993, nelle regioni del Nord i tassi attivi variano da un minimo dell'11 per cento ad un massimo del 15 per cento. Nelle regioni meridionali ed insulari i tassi attivi variano da un minimo del 14,5 per cento ad un massimo del 18 per cento, con una differenza, in media, di ben tre punti percentuali. In altri termini, il *prime rate* applicato nel Mezzogiorno coincide con il *top rate* imposto ai creditori meno affidabili nelle regioni settentrionali. Sui depositi, le aziende di credito pagano, in media, un interesse lordo del 7,5 per cento al Nord; del 6 per cento nel Mezzogiorno. Al costo del denaro superiore, in media, di tre punti, si aggiunge, quindi, una minor remunerazione dei depositi di un punto e mezzo.

Gran parte delle famiglie e delle imprese che risiedono nelle aree geografiche del Mezzogiorno e che operano in alcuni settori di attività sono quindi considerati, a tutti gli effetti, un «pozzo». Un termine che, nel gergo bancario, sta ad indicare un luogo dove si acquista denaro a poco prezzo e lo si rivende a tassi più elevati della media.

Dal punto di vista economico, il differenziale tra i tassi d'interesse al Nord e al Sud del Paese viene giustificato sulla base dell'assunto che la remunerazione dei depositi bancari nel Mezzogiorno sarebbe minore perchè maggiore sarebbe la propensione al risparmio o, ancora, perchè minori sarebbero, per i risparmiatori, le possibilità alternative di investimento. In sostanza, i risparmiatori meridionali sono remunerati con tassi inferiori perchè garantiscono un'abbondante offerta di risparmio (e quindi non è necessario incentivarli a

risparmiare di più offrendo loro remunerazioni più elevate); nello stesso tempo, l'insufficienza della rete di intermediari finanziari nel Mezzogiorno limita la concorrenza tra banche; quelle presenti nei territori meridionali possono quindi «dettare legge» sul mercato, nella remunerazione dei depositi e nel costo del denaro preso a prestito. Entrambe queste argomentazioni sono opinabili: è chiaro che l'offerta di risparmio si restringerebbe in modo «virtuoso» se trovasse convenienti occasioni di investimento; nello stesso tempo, lo sviluppo della rete di intermediazione finanziaria nel Mezzogiorno e l'apertura dei mercati ad operatori esteri metterebbe fine alla posizione di oligopolio delle poche banche oggi presenti nei territori meridionali, dando un forte impulso alla riduzione del costo del denaro. Il maggiore costo complessivo degli impieghi viene spiegato anche con i più elevati costi operativi, con la minore efficienza delle banche meridionali e, soprattutto, con un più elevato rischio complessivo di insolvenza dei creditori del Mezzogiorno. Le sofferenze delle aziende di credito che operano nel Mezzogiorno sono, senza dubbio, più elevate che nel resto d'Italia. Al Centro-nord, queste equivalgono al 5,3 per cento del volume totale del credito; nel Sud questa percentuale sale al 13,7 per cento. È anche vero, però, che al Sud le banche hanno concesso fidi bancari a fronte di garanzie reali di valore pari a 79.897 miliardi; una percentuale enorme (il 90 per cento!) del volume di credito complessivo.

Nelle regioni del Centro-nord gli operatori economici riscuotono maggiore «fiducia»: le garanzie coprono soltanto il 55 per cento del totale del credito accordato. Al Sud, dunque, la redditività, la competitività, le prospettive di un'impresa sono pressochè

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ininfluenti: perchè le banche pretendono interessi così elevati, se poi si tutelano dal rischio di insolvenza con garanzie reali così consistenti?

È evidente che proprio l'auspicata apertura dei mercati finanziari del Mezzogiorno al benefico vento della concorrenza degli operatori esteri metterebbe fuori gioco proprio gli operatori meno efficienti; quanto all'asserita più elevata rischiosità degli impieghi, vi è da notare che eminenti studiosi della materia (vedi Marco Onado, Giorgio Salvo e Marco Villani in «Il sistema finanziario del Mezzogiorno» Contributi all'analisi economica della Banca d'Italia serie speciale 1990) hanno osservato che, per le banche del Mezzogiorno, a parità di rischio corrisponde un più elevato rendimento degli impieghi. Senza dire che un elevato costo del denaro contrasta con l'esigenza di consentire agli imprenditori meridionali creditori che già fanno fatica a restituire il denaro preso a prestito di onorare l'impegno e di ripagare, in tempi brevi, il capitale ricevuto.

Paradossalmente, proprio le agevolazioni creditizie concesse ad alcuni tipi di investimento nel Mezzogiorno (che fruiscono dei benefici dell'intervento straordinario o di altra legislazione speciale) contribuiscono a mantenere elevati i tassi d'interesse, a parità di profitto per la banca. Se questa, praticando tassi elevati a tutti gli imprenditori meridionali, restringe il volume di credito, può ampiamente rivalersi finanziando investimenti assistiti dall'agevolazione dello Stato, che copre la differenza tra il tasso applicato e quello pagato dall'imprenditore.

Scopo del presente disegno di legge è quello di riequilibrare la remunerazione del risparmio raccolto dalle banche e di ridurre il costo del denaro erogato agli operatori economici del Mezzogiorno d'Italia. Un passaggio fondamentale per contribuire allo sviluppo degli impieghi delle aree più depresse del territorio nazionale, ponendo fine, o riducendo drasticamente, al trasferimento di capitali dal Sud al Nord del Paese; un movimento «spontaneo» in base alla legge del mercato che attira i capitali là

dove trovano più conveniente allocazione, ma che contrasta con l'esigenza di favorire il riequilibrio territoriale tra le due aree del Paese. L'idea di rendere uniformi i tassi d'interesse praticati dalle aziende di credito al Nord e al Sud del Paese nell'intento di favorire lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, potrebbe essere contestata sulla base del rilievo che gli impieghi delle aziende di credito ordinario non dovrebbero essere utilizzati per finanziare investimenti oltre il breve termine (mentre sono proprio gli investimenti a medio-lungo termine quelli più congrui allo sviluppo economico di un comparto territoriale). Nel 1993 una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) ha finalmente fatto chiarezza sulla prassi, già da tempo consolidata, di un uso anomalo degli impieghi a breve. Introducendo il principio della despecializzazione, la delibera Cicr consente alle banche di credito ordinario di esercitare «ufficialmente» anche il credito a medio-lungo termine, un'attività prima preclusa dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, che stabiliva competenze separate tra banche e istituti di credito a medio-lungo termine. In questo modo, non solo le banche possono finanziarsi direttamente sul mercato emettendo obbligazioni, ma possono acquisire direttamente capitale industriale senza bisogno di intermediari come le *merchant bank*. Per far fronte all'enorme volume di crediti in sofferenza, la stessa delibera Cicr consente alle banche di convertire i crediti in azioni delle società indebitate.

Il presente disegno di legge riproduce il testo dell'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64; una disposizione ora soppressa che, per la resistenza delle aziende di credito, è rimasta sostanzialmente inapplicata. È opportuno ripristinare tale norma, con alcune modifiche, nella convinzione che, nella mutata fase congiunturale e con la ricostituita solidità patrimoniale del sistema bancario, questa possa contribuire a stimolare concorrenzialità ed efficienza negli intermediari finanziari del Mezzogiorno, nonché a garantire il rilancio economico e l'occupazione delle aree più depresse del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le aziende e gli istituti di credito debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

2. La Banca d'Italia emana direttive vincolanti alle aziende ed agli istituti di credito al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, in allegato allo stato di previsione della spesa ai fini del bilancio triennale, presenta una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.